

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

(emanato con D.R. n.243, prot. n. 4155-I/3 del 19.02.2010)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento e l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa tramite la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4.11.2005, n. 230.
2. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentita solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca.

Art. 2

Determinazione del fabbisogno

1. Il Consiglio di Dipartimento, individuate le esigenze di ricerca e di didattica integrativa che richiedono la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, coerentemente con la programmazione didattica della Facoltà interessata, propone l'indizione della procedura di reclutamento. La proposta deve essere sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza.
2. Le proposte debbono indicare:
 - a) il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - b) la descrizione del programma di ricerca e la sua durata, il responsabile del programma, nonché l'attività di didattica integrativa prevista;
 - c) l'impegno orario dell'attività di ricerca e dell'attività didattica integrativa;
 - d) la durata del contratto, che non potrà eccedere i tre anni eventualmente rinnovabili fino a complessivi sei anni;
 - e) i compiti che verranno affidati al ricercatore a contratto;
 - f) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;
 - g) la somma destinata ai finanziamenti del contratto e degli oneri accessori e la relativa copertura finanziaria.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria delle spese inerenti le assunzioni di personale di cui all'art. 1, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, è assicurata dai fondi a disposizione dei Dipartimenti proponenti. A fronte di eventuali

incrementi stipendiali dovuti in applicazione della normativa vigente, il Dipartimento dovrà rideterminare l'impegno iniziale in misura corrispondente alla relativa maggiore spesa.

2. Le assunzioni possono avvenire in relazione a programmi e/o progetti di ricerca finanziati dall'Università o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.
3. Qualora le risorse esterne vengano assegnate all'Ateneo e non ai singoli Dipartimenti, alla relativa ripartizione provvedono il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 4

Procedura di reclutamento

1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, la procedura di reclutamento.
3. Il bando di selezione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, con l'indicazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta, oltre che sul sito del MIUR e della CRUI.
4. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata, con le modalità indicate nel bando di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito web dell'Ateneo.
5. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dal concorso, ad allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - a) il proprio curriculum;
 - b) l'elenco di tutti i documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
 - c) le pubblicazioni eventualmente prodotte ed il relativo elenco.

Art. 5

Requisiti di partecipazione alle valutazioni comparative

1. Sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero di laurea specialistica e magistrale e altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica valutata secondo le procedure di cui all'art. 7. Sono altresì ammessi a partecipare alle valutazioni comparative i candidati italiani e stranieri in possesso della qualifica di "Ricercatore dalla comprovata esperienza" secondo la definizione enunciata dalla Carta europea dei Ricercatori¹.

¹ I ricercatori dalla comprovata esperienza sono quelli che vantano almeno 4 anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato, nel Paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o che sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo.

2. Costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle valutazioni comparative.
4. L'esclusione dalla valutazione comparativa, per mancanza dei predetti requisiti di ammissione, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario o associato designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di sei commissari designati dal medesimo Dipartimento tra i professori ordinari di altro Ateneo, tutti appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La nomina avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo.
2. Ogni Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Attività della Commissione

1. La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi davanti alla commissione, utilizzando i parametri di seguito specificati.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, verificata l'ammissibilità delle domande, definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini della valutazione comparativa, oltre a quelli di cui al successivo comma 3, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
3. La Commissione effettua analiticamente la valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
 - a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero;
 - b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;

- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - f) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - h) titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
4. La valutazione di ciascun elemento indicato al precedente comma 3 è effettuata, altresì, considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità ed alla quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
 5. Nella valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni giudicatrici prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
 6. La valutazione comparativa delle pubblicazioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il progetto di ricerca, con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
 7. Solo relativamente all'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
 8. Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, senza alcuna limitazione al numero delle pubblicazioni, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

9. Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché il giudizio complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa predispone la graduatoria dei partecipanti e dichiara il vincitore.

Art. 8

Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali della Commissione al responsabile del procedimento. Di tale accertamento viene data comunicazione ai candidati per via telematica con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
3. La graduatoria, pubblicata con le medesime modalità di cui al comma 1, resta valida per la durata del programma di ricerca e ad essa potrà attingersi solo per la sostituzione del vincitore della selezione in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

Art. 9

Disciplina del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Foggia ed i vincitori delle valutazioni comparative bandite in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, l'attività svolta in base a tali contratti costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi dell'Ateneo che prevedono la valutazione dei titoli. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.
3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del DPR 11.7.1980, n. 382, nonché quelle dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia e dei Regolamenti attuativi, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli Organi collegiali di Ateneo.

Art. 10
Incompatibilità

1. Il contratto non è cumulabile con le attività di lavoro escluse dalla vigente normativa sui docenti universitari a tempo pieno e non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27.12.1997, n. 449. Per il regime delle incompatibilità, si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori a tempo indeterminato, mentre per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, nonché dal Regolamento di Ateneo relativo al rilascio di autorizzazioni per il conferimento di incarichi retribuiti ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 11
Stipula del contratto individuale di lavoro

1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il vincitore della valutazione comparativa è invitato a stipulare il contratto di lavoro.
2. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - d) l'indicazione della retribuzione;
 - e) l'indicazione della struttura didattica e di ricerca di afferenza;
 - f) il responsabile del programma di ricerca;
 - g) il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - h) l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
 - i) apposita clausola di proroga, laddove previsto ai sensi dell'art. 13.
3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della valutazione comparativa e dal Rettore.

Art. 12
Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Le attività del ricercatore a contratto sono svolte sotto la direzione del responsabile del programma di ricerca.
2. L'attività didattica integrativa è prestata dal ricercatore all'interno di uno o più Corsi di Studio di I o II livello attivi presso l'Ateneo, preferibilmente Corsi di laurea magistrale, indicati dal Dipartimento proponente, d'intesa con la Facoltà

interessata. Tale attività dovrà comunque essere limitata o circoscritta e non dovrà superare un impegno orario complessivo di 350 ore nell'ambito dell'impegno di lavoro annuo di 1500 ore. In ogni caso, il titolare svolge la predetta attività didattica in modo da non interferire con l'attività di ricerca e da garantire che siano efficacemente perseguiti gli obiettivi scientifici concordati con il responsabile del programma di ricerca. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo diversa determinazione delle strutture di afferenza.

3. Il ricercatore annota le attività svolte in un apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al predetto responsabile.
4. Al termine di ogni semestre e, in ogni caso, al termine del contratto, il ricercatore deve consegnare al responsabile stesso una relazione sull'attività scientifica svolta comprovante lo stato di avanzamento dei lavori.
5. Alla scadenza del contratto il registro, controfirmato dal Preside della Facoltà interessata e dal responsabile del programma di ricerca, relativamente alle parti di rispettiva competenza, dovrà essere depositato, unitamente alla relazione o alle relazioni, presso la direzione del Dipartimento interessato.

Art. 13

Durata del contratto e trattamento economico

1. Il contratto ha durata minima annuale e massima triennale.
2. Il contratto può essere prorogato, con il consenso dell'interessato, per non più di una volta e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i tre anni.
3. La proroga è ammessa per le stesse esigenze di ricerca e di didattica per le quali è stato stipulato il contratto.
4. Il contratto può essere, altresì, rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni.
5. La richiesta di proroga o di rinnovo è avanzata dal responsabile del programma di ricerca, accompagnata da una motivata relazione sull'attività di ricerca e di didattica svolta dal ricercatore e dall'individuazione delle risorse finanziarie necessarie. L'approvazione della richiesta soggiace all'iter di cui all'art. 2.
6. Il trattamento economico è pari al 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1987, n. 57, convertito nella legge 22.4.1987, n. 158.

Art. 14

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza del termine;
 - b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.
2. Nel caso di programmi di ricerca pluriennali con finanziamenti annuali, il contratto prevede, con apposita clausola, che il mancato rifinanziamento dei programmi medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro. Entro il

sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, il Direttore del Dipartimento interessato verifica la sussistenza delle risorse all'uopo necessarie e trasmette al Rettore una specifica attestazione della relativa copertura finanziaria, ovvero una nota di conferma della scadenza. In quest'ultimo caso, entro i successivi quindici giorni, il Rettore comunica, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio del ricercatore interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza annuale.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Reclutamento e amministrazione personale docente e trattati per le finalità di gestione della valutazione comparativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il previgente Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa.